

GERMANIA**Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 14 settembre 2021 (1 BvR 1525/20), in merito alla revoca parziale della potestà genitoriale**

20/10/2021

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso costituzionale di una madre e della figlia che intendevano difendersi contro una revoca parziale della potestà genitoriale che la madre esercitava sulla figlia minore. Quest'ultima, con un quoziente intellettivo inferiore alla media, era considerata disabile secondo la classificazione dell'OMS e necessitava di un supporto speciale per l'apprendimento. Ciononostante, la madre la aveva iscritta in un liceo dal quale la figlia era stata espulsa dopo aver aggredito taluni compagni di scuola. Successivamente era stata iscritta ad una scuola secondaria che frequentava per tre ore al giorno con conseguenti altri notevoli conflitti. In seguito, su iniziativa dell'ufficio di assistenza ai giovani, un tribunale della famiglia aveva revocato la potestà genitoriale della madre circa la gestione delle questioni scolastiche della figlia. Il reclamo della madre contro questa decisione era stato respinto dalla Corte regionale superiore di Coblenza, secondo cui, nonostante i bisogni speciali della figlia e contrariamente a tutti i consigli degli esperti, la madre stava esercitando una notevole pressione sulla figlia per ottenere risultati, cagionandole danni. Le richieste eccessive della madre si erano manifestate in problemi comportamentali e persino pensieri suicidi della minore. Visto che la madre non era disposta a cambiare il suo comportamento o a utilizzare l'aiuto offerto, mezzi meno incisivi rispetto alla revoca parziale della potestà non erano ravvisabili.

Il Tribunale costituzionale federale ha escluso, in particolare, una violazione del diritto genitoriale di cui all'art. 6, comma 2, primo periodo, della Legge fondamentale (LF). La valutazione della Corte regionale superiore di Coblenza, secondo cui sussisteva un rischio per il benessere del minore (ai sensi dell'art. 1666, comma 1, del Codice civile), non era censurabile dal punto di vista costituzionale. La revoca parziale della potestà genitoriale non aveva interferito in modo sproporzionato con i diritti della madre, che aveva causato in modo significativo un rischio per il benessere della minore tramite la propria cattiva condotta.

La decisione ed il relativo comunicato stampa sono reperibili *online* alle pagine:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/09/rk20210914_1bvr152520.html

<https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-088.html>

Maria Theresia Roerig